

# **C O M U N E D I I G L E S I A S**

(PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS)

## **REGOLAMENTO DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23 marzo 2015

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di registrazione e trasmissione audio nonché la ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del consiglio comunale, al fine di garantire e favorire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa, la partecipazione del cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.
2. La registrazione dell'audio, le riprese audiovisive e la diffusione in diretta streaming saranno effettuate con gli strumenti ritenuti più idonei per raggiungere i cittadini e informarli sull'attività del consiglio Comunale tenendo in considerazione i costi e le infrastrutture tecnologiche necessarie.

## **Articolo 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di registrazione audio e ripresa**

1. Il presidente del consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti nonché al pubblico presente dell'esistenza di eventuali strumenti di registrazione audio e videocamere e delle modalità di trattamento dei dati così raccolti, ai sensi della vigente legislazione in materia e nell'osservanza delle disposizioni del Garante per la Privacy. In particolare, devono essere chiaramente esposti specifici cartelli di informativa.

## **Articolo 3- Gestione delle sedute e tutela dei dati sensibili e giudiziari**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, il presidente della seduta richiama i partecipanti a non divulgare dati personali non attinenti alla discussione, non proporzionati o eccedenti rispetto alle finalità della stessa.
2. In ogni caso, sono vietate le registrazioni audio e le riprese audiovisive di qualsiasi genere per le sedute, o le parti di sedute, dichiarate segrete, nei casi previsti dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Il presidente del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio, ha la facoltà di far sospendere le registrazioni audio e le riprese, in tutti i casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento delle sedute o possano comunque limitare le prerogative dei consiglieri comunali.

## **Articolo 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. Fermo quanto previsto al successivo articolo 7, l'eventuale diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni per comportamenti rilevanti sotto il profilo penale o civile, i soggetti che violino le disposizioni di cui al presente regolamento sia nelle registrazioni audio e nelle riprese, che nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal presidente del consiglio a correggere le modalità di ripresa o diffusione e, in caso di recidiva, con motivato provvedimento potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese per un periodo determinato dal presidente in relazione alla gravità della violazione, in ogni caso non superiore a sei mesi.

#### **Articolo 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune**

1. Il Comune, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale. Tali riprese e registrazioni hanno valore esclusivamente informativo e non giuridico ai fini della documentazione dell'attività amministrativa.
2. Il Comune può, in aggiunta o in alternativa alla diffusione audiovisiva di cui al precedente comma, trasmettere i lavori del consiglio comunale anche tramite emittenti radio.
3. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente relatori ed oratori che hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione, salvo quanto indispensabile per la corretta ripresa degli interventi medesimi.
4. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità e indispensabilità. Detto principio comporta che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
5. Le registrazioni delle sedute, diffuse tramite web, sono archiviate e conservate su idonei supporti.
6. I supporti informatici sono conservati presso l'ufficio di segreteria, con modalità tali evitarne l'indebito utilizzo da parte di soggetti non autorizzati, l'alterazione o la distruzione dei dati.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di diritto di accesso relativamente alle registrazioni audio digitali e alle videoregistrazioni delle sedute consiliari.

#### **Articolo 6 - Attività di registrazione audio e di ripresa effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca**

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, capo I del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e nel rispetto del Codice di

deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.

2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendono effettuare le riprese, devono accreditarsi presentando al presidente del consiglio comunale comunicazione del loro intendimento, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del consiglio.
3. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il presidente del consiglio si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, specie quando sono copresenti in sala più emittenti televisive, non interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l'ordinato svolgimento.
4. Gli amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

#### **Articolo 7 – Comportamento del pubblico**

1. Non è possibile da parte del pubblico effettuare riprese audio e/o video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio.

#### **Articolo 8 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove norme in relazione a quelle qui regolamentate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| Articolo 1 – Oggetto e finalità.....  | 2 |
| Articolo 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di registrazione audio e ripresa .....                    | 2 |
| Articolo 3- Gestione delle sedute e tutela dei dati sensibili e giudiziari .....                                | 2 |
| Articolo 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione .....   | 2 |
| Articolo 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune .....                                   | 3 |
| Articolo 6 - Attività di registrazione audio e di ripresa effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca..... | 3 |
| Articolo 7 – Comportamento del pubblico .....   | 4 |
| Articolo 8 - Norma finale .....   | 4 |
| Articolo 9 - Entrata in vigore .....  | 4 |